

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016, proposto da:
Messore Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Leone,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Principessa
Clotilde, 2;

contro

Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado De Simone, con
domicilio eletto presso Roberta Carta, in Roma, piazza Mancini, 4;
Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci in liquidazione, in
persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Latina, Sezione I n. 00766/2015, resa tra le parti, concernente esecuzione ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Latina - sez. di Terracina.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga;

Visto l'appello incidentale da quest'ultimo proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Leone e Corrado De Simone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 24 novembre 2015, n. 766, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Latina ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Sergio Messorè, per ottenere l'ottemperanza dell'ordinanza 5 luglio 2013, n. 631, con cui il Tribunale di Latina – Sezione staccata di Terracina, a parziale soddisfacimento di un credito che egli vantava nei confronti del C.A.R.A., gli aveva assegnato, ex art. 553 Cod. proc. civ., un credito vantato dallo stesso C.A.R.A. nei confronti del Comune di Sperlonga.

La decisione si fonda sulla ravvisata fondatezza dell'eccezione con cui il Comune aveva dedotto la non definitività della menzionata ordinanza n. 631 del 2013 in considerazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal medesimo Comune ex art. 617 Cod. proc. civ..

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta l'avv. Messorè l'ha impugnata chiedendone l'annullamento.

Per resistere all'appello si è costituito in giudizio il Comune di Sperlonga che ha anche proposto appello incidentale con il quale ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto le ulteriori eccezioni prospettate dal in primo grado e nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali determinate, secondo l'appellante incidentale, in misura inferiore a quella dovuta secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Con successive memorie entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2016, la causa è passata in decisione.

Occorre partire dall'esame dell'appello principale.

Al riguardo può prescindersi dall'affrontare le eccezioni di rito prospettate dal Comune di Sperlonga essendo il gravame da rigettare nel merito.

Con un unico articolato motivo l'appellante principale deduce che la sentenza gravata sarebbe erronea per aver ritenuto che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Sperlonga ex art. 617 Cod. proc. civ. precludesse la formazione del giudicato e quindi la proponibilità del ricorso in ottemperanza.

Si sostiene, infatti, che:

- a) la detta opposizione riguarderebbe unicamente la legittimità del processo esecutivo senza incidere sull'esistenza del diritto (definitivamente accertato nel suo ammontare e nella sua spettanza al creditore esecutante dall'ordinanza ex art. 553);
- b) il Comune di Sperlonga quale debitore esecutato non sarebbe stato legittimato a proporre l'opposizione.

La doglianza è infondata.

Con sentenza 10 aprile 2012, n. 2, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione di un credito, emessa ai sensi dell'art. 553 Cod. proc. civ. dal giudice civile dell'esecuzione nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi ex art. 543 e ss. Cod. proc. civ., e in cui una pubblica amministrazione sia terzo debitore del debitore, sia configurabile come provvedimento decisorio avente attitudine al giudicato. Infatti la detta ordinanza è suscettibile di divenire definitiva se non impugnata con i rimedi appositi, e tale definitività è equiparabile al giudicato atteso che l'ordinanza inoppugnata non può essere ulteriormente contestata.

Il rimedio previsto dal Codice di procedura civile per contestare l'ordinanza di assegnazione è l'opposizione di cui all'art. 617, da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione (cfr. Cass., III, 25 febbraio 2016, n. 3712).

Nella fattispecie, contro l'ordinanza di assegnazione n. 631 del 2013 è stata proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Cod. proc. civ.: ne segue che la stessa ordinanza non può ritenersi definitiva. Difetta dunque il presupposto per l'esperibilità, davanti al giudice amministrativo, del giudizio di ottemperanza, il quale, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) Cod. proc. amm., può essere esperito soltanto avverso le *«sentenze passate in giudicato e [...]gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»*. Perciò la detta ordinanza non è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

Va del resto rilevato che l'opposizione proposta impedisce

all'ordinanza di assegnazione di acquisire carattere definitivo, anche se, in ipotesi, provenisse da soggetto privo di specifica legittimazione ad agire.

La verifica della sussistenza della detta condizione dell'azione attiene alla giurisdizione ordinaria: non può pertanto questo giudice amministrativo vagliarla. Ai fini dell'ammissibilità del presente giudizio di ottemperanza rileva unicamente il fatto, oggettivo, dell'intervenuta opposizione.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello principale va respinto.

La reiezione di quest'ultimo priva il Comune di Sperlonga di interesse all'esame dell'appello incidentale nella parte diretta a censurare l'impugnata per aver respinto le ulteriori eccezioni proposte in primo grado.

L'appello incidentale va, invece, trattato nel merito nella parte in cui impugna la detta sentenza per aver liquidato le spese processuali in misura inferiore a quella prevista dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Al riguardo può prescindersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del C.A.R.A., così come richiesto dall'amministrazione comunale, per essere l'appello infondato.

Invero, con sentenza 12 dicembre 2016, n. 5205, che il Collegio condivide, la IV Sezione di questo Consiglio di Stato ha affermato che: *“In generale, la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene [...] che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (ex multis V sez. n. 4936 del 2015 e III sez. N. 4808 del 2015).*

A ciò deve aggiungersi, per quanto concerne in particolare la misura delle spese, che

la giurisprudenza (cfr. ad es. III Sez. n. 1262 del 2016) ha sin qui sostanzialmente avallato la prassi consolidata del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità solitamente non esplicitati in sentenza (prassi cui si è adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella).

In tale ottica i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all'intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità delle questioni affrontate, l'applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l'affermazione, il comportamento tenuto dall'amministrazione nel caso concreto, etc. (ad es. V Sez. n. 3587 del 2013)'.

Nel caso di specie il Tribunale amministrativo ha liquidato in favore del Comune di Sperlonga le spese processuali quantificandole nella somma di € 2.000,00. Si tratta di importo che, tenuto conto della natura della controversia, risulta congruo.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La novità della questione affrontata giustifica l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO